



CERTIFICATO RELATIVO ALLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Reg. 1408/71: art. 13.2. d; art. 14.1.a; art. 14.2.b; art. 14 bis.1.a, 2 e 4; art. 14 ter, 1, 2 e 4; art. 14 quater a; art. 14 sexies; art. 17
Reg. 574/72: art. 11.1; art. 11 bis.1; art. 12 bis.2.a., 5.c e 7.a, article 12 ter

1. Lavoratore subordinato Lavoratore autonomo

1.1.	Cognome (2)		
1.2.	Nome(i)	Cognomi precedenti (2)	
1.3.	Data di nascita (3)	Cittadinanza	DNI (4)
1.4.	Indirizzo abituale		
	Via	N.	Interno
	Località	Codice postale	Paese
1.5.	Numero di matricola (5)		

2. Datore di lavoro Attività autonoma

2.1.	Nome o ragione sociale		
2.2.	N° di identificazione (6)		
2.3.	Il datore di lavoro è un'agenzia di collocamento	si <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
2.4.	Indirizzo		
	Telefono	Fax	E-Mail
	Via	N.	Interno
	Località	Codice postale	Paese

3. Il lavoratore predetto

- 3.1. è occupato presso il predetto datore di lavoro dal
- svolge un'attività autonoma dal
- in
- 3.2. è distaccato o svolgerà un'attività autonoma per un periodo che va, presumibilmente,
- dal al
- 3.3. presso lo stabilimento seguente sulla nave seguente

3.4.	Nome(i) o ragione sociale		
3.5.	Indirizzo(i)		
	Via	N.	Interno
	Località	Codice postale	Paese
	Via	N.	Interno
	Località	Codice postale	Paese
3.6.	N° di identificazione (6)		

4. Chi versa la retribuzione al lavoratore distaccato e i suoi contributi per la sicurezza sociale?

4.1. Il datore di lavoro indicato al punto 2

4.2. L'impresa del punto 3.4

4.3. Altri , in tal caso indicare

nome

Indirizzo

Via N. Interno

Località Codice postale Paese

5. Il lavoratore resta soggetto alla legislazione del paese

(1)

5.1. ai sensi dell'articolo

13.2.d

14.1.a

14.2.b

14 bis 1.a

14 bis 2

14 bis 4

14 ter 1

14 ter 2

14 ter 4

14 quater.a

14 sexies

del Reg. (CEE) n. 1408/71

5.2. dal al

5.3. per la durata dell'attività (vedi lettera dell'autorità competente o dell'organismo designato nel paese di occupazione, che consente all'assicurato di restare soggetto alla legislazione del paese di invio,

datata rif.)

6. Istituzione competente alla cui legislazione è soggetto il lavoratore

6.1. Denominazione Numero di codice (7)

6.2. Indirizzo

Telefono Fax E-mail

Via N. Interno

Località Codice postale Paese

6.3. Timbro

6.4. Data

.....

6.5. Firma

.....

AVVERTENZE

Il presente formulario deve essere compilato in stampatello, utilizzando unicamente le apposite linee punteggiate. Esso è composto di 4 pagine e deve essere trasmesso sempre completo di tutte le pagine, anche se una qualsiasi di esse non reca alcuna indicazione.

L'istituzione designata dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore è soggetto compila il formulario a richiesta del lavoratore o del suo datore di lavoro e lo consegna al richiedente. Ove il lavoratore sia distaccato in Belgio, Paesi Bassi, in Finlandia, in Svezia o in Islanda, l'istituzione deve anche trasmettere un esemplare a: per il Belgio, se si tratta di lavoratore subordinato «Office national de sécurité sociale/Rijksdienst voor sociale zekerheid» Bruxelles (Ufficio nazionale della sicurezza sociale); se si tratta di lavoratore autonomo «Caisse d'assurance sociale pour les travailleurs indépendants/Rijksinstituut voor sociale verzekering der selfstanding» Bruxelles; se si tratta di personale navigante «Caisse de secours et de prévoyance des marins/de Hulp-en Voorzorgskas voor Zeevarenden» Anversa; per i Paesi Bassi Sociale Verzekeringsbank (Banca delle assicurazioni sociali), Amstelveen; per la Finlandia «Eläketurvakeskus» (Istituto centrale della sicurezza previdenziale), Helsinki; per la Svezia, «Riksförsäkringsverket» (Consiglio nazionale assicurazioni sociali), Stoccolma; per l'Islanda «Tryggingastofnun ríkisins» (Istituto nazionale di sicurezza sociale), di Reykjavik.

Avvertenze per il lavoratore

Prima della vostra partenza per recarvi in uno Stato membro diverso da quello in cui siete assicurato, fatevi rilasciare dalla vostra assicurazione malattia e maternità un formulario E 128 o un formulario E 106, secondo il caso. Se voi personalmente o un vostro familiare necessitate di prestazioni in natura (ad esempio cure mediche, medicinali, ricovero in ospedale, ecc.) nel paese in cui svolgete la vostra attività lavorativa, dovete seguire le istruzioni del formulario adeguato. Se siete in possesso di un formulario E 106 presentatelo quanto prima all'istituzione di assicurazione malattia e maternità della località in cui lavorerete. Se disponete di un formulario E 128, conservatelo fino a quando avrete bisogno di un trattamento medico. Se non disponete di tale formulario, l'istituzione di assicurazione malattia e maternità della località in cui siete occupato lo dovrà richiedere all'istituzione presso la quale siete assicurato.

Avvertenze per il datore di lavoro

Lo Stato membro che riceve una richiesta di applicazione dei suddetti articoli 14(1), 14 *ter*(1) o 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 deve informare il datore di lavoro e il lavoratore interessati delle condizioni alle quali il lavoratore distaccato può continuare ad essere soggetto alla sua legislazione.

Il datore di lavoro deve essere informato della possibilità di essere sottoposto a controlli durante il distacco, per accertare che tale periodo non sia scaduto. I controlli possono riguardare in particolare il versamento dei contributi e il mantenimento del rapporto diretto. Il datore di lavoro del lavoratore distaccato deve inoltre informare l'istituzione competente dello Stato d'invio di ogni mutamento verificatosi durante il periodo di distacco, in particolare

- se il distacco richiesto non si è realizzato o non ha avuto la durata richiesta;
- se il distacco si è interrotto, a meno che l'interruzione dell'attività del lavoratore presso l'impresa nello Stato d'occupazione non sia puramente temporanea;
- se il lavoratore distaccato è stato assegnato dal datore di lavoro a un altro stabilimento nello Stato di occupazione.

Nei primi due casi il datore di lavoro deve restituire il presente formulario all'istituzione competente dello Stato d'invio.

Avvertenze per l'istituzione del luogo di dimora

Se l'interessato è munito dell'apposito attestato (E 128 o E 106), l'istituzione di assicurazione del paese di dimora gli concede inoltre, a titolo provvisorio, le prestazioni in caso d'infortunio sul lavoro o di malattia professionale. In tal caso, se l'istituzione suddetta necessita di un attestato su formulario E 123, deve rivolgersi quanto prima:

in **Belgio**, per i lavoratori subordinati, in caso di malattia professionale al «Fonds des maladies professionnelles/Fonds voor beroepsziekten» (Fondo delle malattie professionali) a Bruxelles e in caso d'infortunio sul lavoro alla compagnia d'assicurazione che il datore di lavoro deve indicare;

in **Danimarca**, all'Ufficio nazionale infortuni «Arbejdsskadestyrelsen», Copenaghen;

in **Germania**, alla «Berufsgenossenschaft» competente (Istituzione di assicurazione contro gli infortuni);

in **Spagna**, alla Direzione provinciale dell'Istituzione nazionale della sicurezza sociale (Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Seguridad Social);

in **Irlanda**, al «Department of Health, Planning Unit» Dublino 2;

in **Italia**, alla sede provinciale competente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (INAIL);

in **Lussemburgo**, all'«Association d'assurance contre les accidents» (Associazione di assicurazione contro gli infortuni);

nei **Paesi Bassi**, alla «Sociale Verzekeringsbank» (Banca delle assicurazioni sociali), Amstelveen;

in **Austria**, all'istituzione competente per l'assicurazione contro gli infortuni;

in **Portogallo**, al «Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais» (Centro nazionale di protezione contro i rischi professionali) a Lisbona;

in **Finlandia**, al «Täpaturmavakuutuslaitosten Liitto» (Federazione delle istituzioni di assicurazione contro gli infortuni), Bulevardi 28, 00120 Helsinki;

in **Svezia**, al «Försäkringskassan» (Ufficio delle assicurazioni sociali).

In **tutti gli altri Stati membri**, alla competente istituzione di assicurazione contro le malattie;

in **Islanda**, al «Tryggingastofnun ríkisins» (Istituto statale per la sicurezza sociale), Reykjavik;

in **Liechtenstein**, all'«Amt für Volkswirtschaft» (Ufficio dell'economia nazionale), Vaduz;

in **Norvegia**, al «Folketrygdkontoret for utenlandssaker» (Ufficio nazionale di assicurazione per la sicurezza sociale all'estero), Oslo.

Qualora il lavoratore sia soggetto al regime francese di sicurezza sociale, la cassa competente a riconoscere il diritto alle prestazioni è la cassa cui è affiliato, che può non essere quella indicata sul formulario E 101. I formulari E 128 o E 123 dovranno essere, eventualmente, richiesti alla cassa del luogo di residenza abituale del lavoratore.

Se un lavoratore autonomo è soggetto al regime finlandese o islandese di sicurezza sociale, occorre sempre richiedere il formulario E 123.

Se un lavoratore soggetto al regime islandese di sicurezza sociale subisce un infortunio sul lavoro o è colpito da una malattia professionale, il datore di lavoro deve sempre comunicare il fatto all'istituzione competente.

NOTE

- (*) SEE-accordo sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale. Ai fini di questo accordo il presente formulario si applica anche a Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
- (1) Indicare la sigla del paese alla cui legislazione è soggetto il lavoratore: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A = Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia.
- (2) Per i cittadini spagnoli indicare entrambi i cognomi alla nascita.
Per i cittadini portoghesi indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto.
- (3) Giorno e mese vanno indicati con due cifre ciascuno e l'anno con quattro cifre (esempio: 1° agosto 1921 = 01.08.1921).
- (4) Per i cittadini spagnoli, indicare, se esiste, anche il numero che figura sulla carta d'identità nazionale (DNI), anche se scaduta. In mancanza, indicare «nulla».
- (5) Per i lavoratori soggetti alla legislazione belga, indicare il numero di identificazione della sicurezza sociale (NISS).
Per i lavoratori soggetti alla legislazione danese, indicare il numero CPR.
Per i lavoratori soggetti alla legislazione dei Paesi Bassi, indicare il numero SOFI.
- (6) Si prega di indicare tutte le informazioni che possono servire ad individuare il datore di lavoro o l'impresa del lavoratore autonomo:
se si tratta di una nave, indicarne il nome e il numero di registrazione;
per il Belgio, per i lavoratori subordinati indicare il numero di registrazione ONSS/RSZ del datore di lavoro, e per i lavoratori autonomi il numero «TVA/BTW»;
per la Danimarca indicare il numero SE;
per la Germania il «Betriebsnummer des Arbeitgebers»;
per la Francia indicare il numero SIRET;
per la Spagna indicare il «Código de Cuenta De Cotización Del Empresario CCC» (il numero di conto contributivo del datore di lavoro);
per i lavoratori soggetti alla legislazione finlandese in materia di infortuni sul lavoro, indicare il nome dell'istituzione di assicurazione contro gli infortuni competente;
per la Norvegia indicare il numero dell'organizzazione.
- (7) Indicare, se esiste.
-